

Invio i miei commenti

Alfredo MARCHELLI
RuI sezione B 000069234
tel 3356043194

Testo documento	Commento
<p>Art. 3 (Oggetto e ambito di applicazione)</p> <p>1. Il presente Regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none">- semplifica gli adempimenti nell'ambito dei rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazione, gli intermediari e la clientela, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici, informatici ed elettronici;- si applica alla promozione, al collocamento e alla gestione da parte delle imprese e degli intermediari dei contratti di assicurazione per la copertura di rischi ubicati nel territorio della Repubblica italiana nei casi in cui il collocamento del contratto di assicurazione non è interamente effettuato mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010. <p>2. L'applicazione del presente Regolamento è favorita dalle imprese anche con l'introduzione di appositi prodotti assicurativi</p>	<p>Il secondo alinea appare incongruo. Per chi opera in determinate zone (ad esempio in Piemonte come nel caso dello scrivente) è abbastanza comune trattare con assicurandi (persone fisiche) che possiedono anche una seconda casa in Francia o Montecarlo, così come è comune il caso di aziende italiane che effettuano lavori immediatamente oltreconfine.</p> <p>Non si capisce quindi la ratio di una differenza di trattamento.</p> <p>Ovvero la frase va interpretata diversamente.?</p>
<p>Art. 7 (Consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico)</p> <p>1. Prima della conclusione del contratto o della sottoscrizione della proposta, l'intermediario può acquisire dal cliente il consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico nella fase precontrattuale e in corso di rapporto.</p> <p>2. Nel caso di cui al comma 1, l'intermediario assolve comunque all'obbligo di valutazione dell'adeguatezza previsto dall'articolo 52 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e, prima della trasmissione informatica, mette a disposizione del cliente l'allegato n. 7B al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e il fascicolo informativo per consentirne la</p>	<p>Relativamente al comma 2 si può intendere ovvio che la valutazione di adeguatezza (ovvero la valutazione delle reali esigenze dell'assicurato al fine di proporgli il prodotto più adeguato alle stesse) possa essere effettuato anche in via telematica attraverso i questionari/check list predisposti dall'intermediario a questo specifico fine?</p> <p>Ovviamente la ove si trattasse di questionari facenti parte integrante della polizza, questi dovranno essere allegati alla stessa in formato cartaceo con firma originale.</p>

<p>consultazione.</p> <p>3. Il consenso di cui al comma 1 è reso con dichiarazione scritta recante indicazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al comma 2 e dell'indirizzo di posta elettronica al quale inviare la documentazione. Il cliente comunica all'impresa o all'intermediario ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica indicato.</p> <p>4. La comunicazione con cui è inviata la documentazione in formato elettronico fa riferimento al consenso espresso dal cliente ai sensi del presente articolo.</p> <p>5. Il consenso di cui al comma 1 può essere reso dal cliente con riferimento ad un singolo contratto o a tutti i contratti che stipulerà con il medesimo intermediario, fermo restando, in quest'ultimo caso, l'adempimento degli obblighi di cui al comma 2.</p> <p>6. La polizza deve riportare l'indirizzo di posta elettronica indicato dal cliente ai sensi del comma 3.</p>	
<p>Art. 12 (Documentazione agli atti delle imprese o degli intermediari)</p> <p>1. Le imprese e gli intermediari non possono richiedere al contraente documentazione di cui siano già in possesso, avendola acquisita in occasione della conclusione di un precedente contratto, purché la citata documentazione sia ancora in corso di validità.</p> <p>2. Nel caso di cui al comma 1 le imprese e gli intermediari tengono evidenza del fascicolo di contratto in cui è conservata la documentazione precedentemente acquisita o inseriscono copia della stessa nel nuovo fascicolo.</p>	<p>Non si capisce il senso della disposizione. L'adeguatezza correttamente intesa richiede una sua costante verifica on progress e questo può avvenire solo verificando secondo esigenza e non meno di una volta all'anno il profilo di rischio dell'assicurato. Quindi cosa si vuole intendere in pratica con questa frase ?.</p>
<p>Art. 13 (Modifiche agli articoli 5, 6, 49 e 51)</p> <p>1. All'articolo 5, comma 2, è inserita la lettera: "<i>f) l'indirizzo di posta elettronica certificata</i>".</p> <p>2. All'articolo 6, comma 1, lettera d), dopo il secondo alinea, è inserito il terzo alinea:</p>	<p>Appare criticabile la variazione di cui al comma 4. Il modello 7B contiene quella che a mio avviso è la sola informazione determinante per il contraente/assicurato vale a dire la manleva di cui all' Articolo 118 (Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi) del Codice delle assicurazioni private. Ad avviso</p>

“l’indirizzo di posta elettronica certificata”.

3. All’articolo 49, comma 1, è inserito il seguente periodo: *” Gli intermediari affiggono nei propri locali, in posizione visibile al pubblico, un documento redatto con caratteri tipografici di particolare evidenza e conforme al modello di cui all’allegato n. 7A, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti a norma del decreto e del presente Regolamento”.*

4. L’articolo 49, comma 2, lettera a), è così sostituito: *“copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all’allegato n. 7B, da cui risultino i dati essenziali dell’intermediario e della sua attività. La dichiarazione è aggiornata ad ogni variazione dei dati in essa contenuti. In caso di modifiche di rilievo del contratto, di rinnovo, o di stipula di successivi contratti con lo stesso intermediario, la dichiarazione è consegnata nel solo caso in cui i dati in essa contenuti siano modificati”*

dello scrivente sarebbe meglio trattare tutte le informazioni come per il 7A, ma mantenere la consegna del 7B con i dati personali dell’intermediario e l’attestazione o meno di manleva, Questo perché il mercato su questo punto ha comportamenti molto variegati a macchia di leopardo.